

Edizione di martedì 5 settembre 2017

ENTI NON COMMERCIALI

Regime forfettario per ODV e APS

di Luca Caramaschi

IVA

Niente reverse charge per la verifica degli impianti di messa a terra

di Raffaele Pellino

PENALE TRIBUTARIO

Dichiarazione fraudolenta per le strutture estere non operative

di Marco Bargagli

CONTENZIOSO

Cancellazione della data di scadenza dai prodotti

di Luigi Ferrajoli

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Dividendi in uscita pagati a società UE

di Dottryna

ENTI NON COMMERCIALI

Regime forfettario per ODV e APS

di Luca Caramaschi

Dopo l'[**articolo 80 del D.Lgs. 117/2017**](#) (nuovo codice del terzo settore pubblicato in gazzetta ufficiale lo scorso 3 agosto), che disciplina il nuovo **regime forfettario** per i proventi commerciali di quanti aderiranno al registro unico nazionale assumendo la qualifica di Enti del Terzo Settore (ETS), il successivo **articolo 86** del medesimo decreto introduce un **ulteriore regime forfettario** applicabile questa volta a due sole categorie di soggetti che entreranno a far parte della famiglia degli Enti del Terzo Settore: le **organizzazioni di volontariato** (ODV) e le **associazioni di promozione sociale** (APS).

Va da subito osservato che, nonostante l'entrata in vigore del decreto, tanto il regime forfettario previsto dall'articolo 80, quanto quello previsto dal successivo [**articolo 86 del D.Lgs. 117/2017**](#) (per quest'ultimo regime si veda il **comma 10 dell'articolo 101 del nuovo decreto**), potranno esplicare la loro **efficacia** solo dopo aver ottenuto la **necessaria autorizzazione** da parte della Commissione Europea.

È bene rimarcare una prima importante differenza tra i due richiamati regimi forfettari: mentre il regime **forfettario** di cui al citato [**articolo 80**](#) si applica agli ETS che rivestono esclusivamente **natura non commerciale**, il successivo [**articolo 86**](#) è rivolto alle **ODV e APS**, a **prescindere** dalla loro natura commerciale o non commerciale. Rispetto alle discipline contenute nella **legge quadro** sul volontariato (la L. 266/1991) e nella legge quadro sull'associazionismo di promozione sociale (la L. 383/2000), il provvedimento di riforma introduce per tali realtà un nuovo regime forfettario **applicabile in via opzionale** in caso di ricavi non superiori ad una determinata soglia. Mentre per le **APS** detto regime si pone in sostanziale **"sostituzione"** con il regime forfettario di cui alla L. 398/1991, che per effetto di quanto previsto dalla lettera c) del [**comma 1 dell'articolo 89 del D.Lgs. 117/2017**](#) non risulterà applicabile agli enti del terzo settore (ETS), per le **ODV** l'applicazione di un **regime** forfettario di determinazione del reddito e dell'Iva rappresenta una **novità assoluta**, non rientrando tali soggetti tra quei soggetti che in passato potevano applicare il citato regime forfettario ex L. 398/1991.

Peraltro, in seguito alle **abrogazioni** contenute nelle lettere e) ed f), comma 2, del successivo [**articolo 101 del D.Lgs. 117/2017**](#), il regime forfettario 398/1991 risulterà in futuro applicabile alle **sole associazioni (e società) sportive dilettantistiche che non risulteranno iscritte nel registro nazionale del terzo settore**, non potendo più il predetto **regime** essere applicato alla generalità delle associazioni senza scopo di lucro, alle associazioni pro-loco, alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro, ancorché le stesse decidano di non assumere la **qualifica** di

ETS.

Altre differenze riscontrabili rispetto al regime **forfettario** di cui all'articolo 80, descritto in un **precedente contributo** sono la presenza di agevolazioni anche sotto il profilo dell'Iva e la decorrenza degli effetti nel caso di **fuoriuscita** dal regime che nel caso dell'**articolo 86** decorrono, più opportunamente, a partire dal periodo d'imposta **successivo** a quello in cui si realizza il superamento del limite di ricavi. Da questo punto di vista è indubbio il miglioramento rispetto a quanto previsto nel regime forfettario 398/1991, nel quale gli effetti della **fuoriuscita** decorrono già dal mese successivo a quello di superamento dei limiti previsti, con enormi e irrisolti problemi applicativi.

Per comprendere le logiche di funzionamento di questo **regime** previsto dall'**articolo 86** del decreto è importante ricordare quanto affermato nella relazione illustrativa al decreto in commento, laddove si afferma che tale regime presenta, con i necessari adattamenti, alcune **analogie** con il regime previsto dall'**articolo 1 della L. 190/2014** (Stabilità 2015) e cioè il cosiddetto regime dei **“forfettari”** applicabile alle persone fisiche di minori dimensioni. Tale assimilazione è soprattutto presente (ma non solo) con riferimento alle disposizioni in materia di Iva.

Vediamo, in forma di **rappresentazione schematica**, quali sono le caratteristiche del regime in commento.

Il regime forfettario per ODV e APS (articolo 86 D.Lgs. 117/2017)

Soggetti interessati	ODV e APS iscritte nelle rispettive sezioni speciali del registro nazionale del terzo settore, sia che abbiano natura commerciale o non commerciale
-----------------------------	---

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL TERZO SETTORE E DELL'IMPRESA SOCIALE 2017

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Niente reverse charge per la verifica degli impianti di messa a terra

di Raffaele Pellino

Non è soggetta al meccanismo dell'inversione contabile di cui all'[**articolo 17, comma 6, lettera a-ter\) del D.P.R. 633/1972**](#) ma al metodo ordinario di adempimento dell'Iva, l'attività di verifica degli impianti elettrici di messa a terra svolta da organismi abilitati. Questo, in sintesi, è quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito della [**risoluzione 111/E/2017**](#), trattandosi, nel caso di specie, di attività che prescinde dall'effettuazione di interventi di manutenzione sugli impianti.

A proporre interpello è stata una società che, quale organismo abilitato dal Ministero delle attività produttive ai sensi del D.P.R. 462/2001:

- utilizza il **codice attività 71.20.21** della tabella ATECO 2007 ("Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi"); codice, questo, diverso da quello relativo all'attività di manutenzione;
- intende emettere fattura con la seguente dicitura: "**Verifica periodica impianti di messa a terra su incarico del datore di lavoro ai sensi del D.P.R. 462 del 2001**".

Pertanto, nel chiedere chiarimenti al Fisco sull'applicabilità (o meno) del regime dell'inversione contabile alla prestazione resa, l'istante ritiene che la stessa non costituisce attività di manutenzione ma solo di verifica e attestazione degli impianti alla normativa vigente. Ciò perché, nel caso fossero necessari interventi, sarà una società di manutenzione ad operare sugli stessi impianti. L'istante, quindi, considerato che il collaudo è una prestazione soggetta a Iva e che la prestazione offerta, se pur di verifica, è un "**collaudo programmato**", ritiene che la stessa debba essere **fatturata secondo le modalità ordinarie**.

Condividendo la soluzione prospettata dalla società istante, l'Agenzia delle Entrate **richiama la prassi** ([**circolari 14/E/2015**](#) e [**37/E/2015**](#)) relativa all'applicazione del *reverse charge* alle "prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici".

Con la [**circolare 14/E/2015**](#), in particolare:

- è stato precisato che l'inversione contabile si applica a condizione che le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento siano "**relative ad edifici**" così come definiti dall'[**articolo 2 del D.Lgs. 192/2005**](#);

- sono stati **elencati i codici Ateco** ammessi al meccanismo dell'inversione contabile.

Pertanto, i soggetti passivi che rendono i servizi di cui alla citata **lettera a-ter) dell'articolo 17, comma 6 del D.P.R. 633/1972**, devono **applicare il reverse charge indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore edile**, ossia che svolgano un'attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione ATECO. Tuttavia, qualora il prestatore del servizio *“svolga sistematicamente attività ricomprese nelle classificazioni ATECO relative alle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici, ma tali attività non siano state comunicate ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del DPR n. 633 del 1972, le stesse dovranno essere assoggettate al meccanismo dell'inversione contabile, con l'obbligo, da parte dello stesso prestatore di procedere all'adeguamento del codice ATECO”* ([circolare 14/E/2015](#) e [risoluzione 172/E/2007](#)).

Inoltre, con riferimento al caso di specie, **l'Agenzia rammenta che:**

- **i datori di lavoro**, ai sensi del D.P.R. 462/2001, **sono tenuti ad effettuare verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra** della propria attività avvalendosi di un organismo di ispezione abilitato sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI, o in alternativa da ASL/ARPA. Detti organismi di ispezione, devono essere indipendenti da qualsiasi vincolo con installatori, progettisti, manutentori e consulenti di impiantistica;
- **l'attività di verifica** si sostanzia in atti di **accertamento tecnico** che devono essere effettuati periodicamente e consistono in un complesso di operazioni materiali che hanno lo scopo di accertare che l'impianto sia conforme a determinati requisiti tecnici.

Ciò detto – tenuto conto che il codice ATECO 71.20.21 utilizzato dall'istante non è ricompreso nell'elenco di cui alla [circolare 14/E/2015](#) – l'Agenzia ritiene che la soluzione proposta dall'istante sia “condivisibile” nella misura in cui **l'attività svolta** dallo stesso **si limiti a certificare la corrispondenza degli impianti elettrici** in oggetto alla specifica normativa di settore **e prescinde dall'effettuazione di qualsiasi intervento di manutenzione sugli impianti**. Ne consegue che, per il caso di specie, non trova applicazione il *reverse charge* di cui all'[articolo 17, comma 6, lettera a-ter\) del D.P.R. 633/1972](#) ma l'Iva ordinaria.



Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

Scopri le sedi in programmazione >

PENALE TRIBUTARIO

Dichiarazione fraudolenta per le strutture estere non operative

di Marco Bargagli

La **Corte di Cassazione**, con la **sentenza n. 37422 del 16 marzo 2017**, ha illustrato i **profili penali** riconducibili alla **costituzione all'estero** di **società non operative**, costituite al solo scopo di **trasferire utili al di fuori del territorio nazionale**.

La fattispecie affrontata in sede **di legittimità**, integra il reato di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (*ex articolo 3 del D.Lgs. 74/2000*), a norma del quale è punito con la reclusione da un **anno e sei mesi a sei anni chiunque**, al fine di **evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto**, compiendo **operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente**, ovvero avvalendosi di **documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti** idonei ad **ostacolare l'accertamento** e ad indurre in **errore l'Amministrazione finanziaria** indica, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, **elementi attivi** per un **ammontare inferiore a quello effettivo** od **elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi** quando, **congiuntamente**:

- **l'imposta evasa è superiore**, con riferimento a **taluna delle singole imposte, a euro trentamila**;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante **indicazione di elementi passivi fittizi**, è superiore al **cinque per cento** dell'ammontare complessivo degli **elementi attivi indicati in dichiarazione**, o comunque, è superiore a euro **un milione cinquecentomila**, ovvero qualora **l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta**, è superiore al **cinque per cento** dell'ammontare dell'imposta medesima o **comunque a euro trentamila**.

Tanto premesso, nel caso in oggetto, i **soggetti implicati nel sistema evasivo** avevano costituito **fraudolentemente** alcune “**società schermo**” aventi tutte **sede in Inghilterra**, che **esercitavano l'attività imprenditoriale** utilizzando **l'organizzazione aziendale** di una **società italiana**, **omettendo di registrare nella contabilità** e nei bilanci della stessa **società residente** tutti i corrispettivi che erano stati **attribuiti alle società estere** e indicando, nelle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, **elementi attivi** per un **ammontare inferiore a quello effettivo**.

Sul punto, la difesa aveva sostenuto in giudizio la **non sostenibilità della tesi accusatoria**, sulla base dei seguenti **elementi di sintesi**:

- **insussistenza** del reato contestato con riferimento all'Iva, trattandosi di un'**imposta non dovuta** per i **trasporti intracomunitari** posti in essere;

- **regolare assolvimento degli oneri assistenziali, previdenziali e fiscali** all'estero da parte delle **società inglesi**, circostanza che avrebbe dimostrato **l'esistenza effettiva delle stesse**;
- **autonomia operativa delle società estere**, che doveva essere **ricostruita** con riferimento alla **sede di direzione effettiva dell'attività di impresa**, coincidente con il luogo di **stabile organizzazione**, ovverosia quello in cui si **svolge l'attività ordinaria**, sono **localizzati gli uffici ed operano gli amministratori**, parametri ai quali le **società inglesi** avrebbero **risposto pienamente**.

Infine, la tesi secondo cui le società estere **sarebbero state create** esclusivamente la **fine di ottenere un'agevolazione o un risparmio di imposta**, era eventualmente riconducibile alla diversa ipotesi della dichiarazione infedele e non al **reato previsto e punito** dal richiamato [articolo 3 del D.Lgs. 74/2000](#), non ravvisandosi l'idoneità del **mezzo ad ostacolare l'accertamento dell'evasione**, trattandosi invece di **operazioni economiche** documentate da fatture per **operazioni reali ed esistenti**.

In merito, la suprema Corte ha confermato che **le operazioni poste in essere** integravano i presupposti del reato previsto e punito dall'[articolo 3 del D.Lgs. 74/2000](#), con particolare riferimento al **comportamento fraudolento** adottato dai soggetti coinvolti nello **schema evasivo**.

A parere degli ermellini, infatti, la nozione di mezzo fraudolento non può identificarsi in **mere condotte di mendaci indicazioni di componenti attivi**, rientranti nel novero della **"falsa rappresentazione"**, né nella condotta di **sottofatturazione dei ricavi**, ricorrente allorquando viene emessa una fattura avente un **corrispettivo inferiore a quello reale**.

Quindi, la **semplice violazione degli obblighi di fatturazione e registrazione**, pur se finalizzata all'evasione delle **imposte**, non è sufficiente ad **integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**, dovendosi verificare se essa, per le modalità di realizzazione, presenti un **grado di insidiosità** tale da **ostacolare l'attività di accertamento** da parte dell'Amministrazione finanziaria.

In particolare, secondo l'approccio ermeneutico espresso dai giudici in **sede di legittimità**, l'operazione fraudolenta posta in essere dagli imputati è consistita nel **riversare la maggior parte dei ricavi realizzati** dalla **società italiana sulle società inglesi** all'uopo costituite, così da **abbattere gli elementi attivi scaturenti dalla propria attività**, con una **corrispondente riduzione di imposta**.

Le **operazioni realizzate** avevano quindi l'obiettivo di creare **un'indebita erosione della base imponibile**, comportando un **falso impianto contabile** realizzato attraverso la creazione di **società schermo appositamente costituite**.

In definitiva, **l'interposizione fittizia delle società inglesi** nella fatturazione alla clientela di prestazioni di trasporto effettuate in realtà da parte di un altro soggetto economico, realizza

giuridicamente una **simulazione** che integra l'**artificio** richiesto dalla norma, idoneo a indurre in **errore** l'**Amministrazione finanziaria** ostacolando, simmetricamente, l'accertamento tributario.

Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTENZIOSO

Cancellazione della data di scadenza dai prodotti

di Luigi Ferrajoli

Con la [**sentenza n. 17905 del 10 aprile 2017**](#), la Suprema Corte si è pronunciata nell'ambito del reato di **frode nell'esercizio in commercio previsto dall'articolo 515 c.p.** e ha ritenuto idonea ad integrarne gli estremi la cessione di un prodotto alimentare non suscettibile di essere legittimamente commercializzato, ove ne sia stata in qualche modo **contraffatta** – sia attraverso la **falsificazione** sia attraverso la **soppressione** – l'indicazione della **data di scadenza**.

Nel caso specifico, la Corte di appello di Salerno aveva confermato la sentenza con cui il Tribunale di Salerno, Sezione distaccata di Mercato San Severino, aveva dichiarato la penale responsabilità di un esercente un'attività commerciale in ordine al reato di tentata frode in commercio, realizzato attraverso la **cancellazione della data di scadenza sui barattoli contenenti prodotti ortofrutticoli** destinati alla vendita e presenti nei locali dell'impresa da lui condotta, condannandolo alla pena di giustizia.

A seguito di tale condanna, l'imputato aveva proposto **ricorso in Cassazione** rilevando l'**erroneità del ragionamento** attraverso il quale la Corte era giunta alla conferma della sua penale responsabilità e asserendo come la fattispecie concretamente verificatasi non avrebbe integrato **neppure gli estremi del tentativo**, potendosi al massimo parlare di atti preparatori, come tali, ancora non punibili.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Cassazione ha invece riconosciuto la **piena legittimità delle argomentazioni esposte dai giudici di merito**, atteso che già la stessa ricostruzione del fatto operata dal ricorrente aveva palesato come l'acquisto dei prodotti fosse avvenuto in assoluta prossimità della data di scadenza, tanto che la materiale acquisizione degli stessi era intervenuta dopo la predetta data.

A parere della Corte, i Tribunali di merito avevano, inoltre, giustamente ravvisato in tale condotta un **disegno criminoso** consistente nell'**acquisizione** – verosimilmente, a condizioni di estremo favore – di **prodotti alimentari in scadenza**, in previsione della loro vendita (anche successiva alla data in cui essi potevano essere lecitamente commercializzati), previa cancellazione dell'indicazione cronologica della validità della merce.

La Cassazione è poi passata ad analizzare i presupposti del reato di frode in commercio ammettendone l'integrazione anche nella sola forma “tentata”.

Invero, premettendo che per la sua integrazione deve essere ravvisata “*quale elemento*

oggettivo del reato, la condotta di chi, esercitando un'attività commerciale, consegna all'acquirente una cosa mobile diversa da quella oggetto del contratto ovvero avente caratteristiche tali da farla intendere, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita”, la Corte ha ammesso che il reato *de quo* può realizzarsi sia nel caso in cui l’oggetto della *traditio* all’acquirente sia una **cosa mobile sostanzialmente diversa da quella pattuita** (si tratta della c.d. *aliud pro alio*) sia nel caso in cui l’oggetto materiale della compravendita **non abbia le caratteristiche che ne hanno reso possibile l’individuazione in sede di trattative** da parte del compratore o che, comunque, siano state, anche in termini impliciti, prospettate dal venditore nell’offerta in vendita.

Ad ogni buon conto, nel caso in cui il bene oggetto della compravendita è un prodotto alimentare – sia che si voglia ritenere la fattispecie integrare un vero e proprio *aliud pro alio* sia che si voglia ritenere che si tratti di una mancanza di qualità –, secondo la Cassazione, **integra gli estremi del reato in questione** la cessione di un prodotto non suscettibile di essere legittimamente commercializzato “*ove ne sia stata in qualche modo contraffatta, sia attraverso la falsificazione sia attraverso la soppressione, la indicazione della data di scadenza*”.

Tale è stata, infatti, la fattispecie oggetto di ricorso in cui l’imputato aveva appunto **dato disposizione affinché fosse cancellata** dai barattoli acquistati l’indicazione della – già spirata – data di scadenza.

Il fatto che non fosse ancora materialmente intervenuto l’atto di vendita, “*lungi dall’escludere la rilevanza penale della condotta, consente l’individuazione della fattispecie tentata*”, atteso che “*costituendo momento consumativo del reato de quo l’effettiva consegna all’acquirente della merce alterata, la predisposizione dell’alterazione e la destinazione al commercio della stessa*” – circostanza da non mettere in dubbio posto che lo scatolame di cui alla contestazione era stato acquistato dall’imputato proprio allo scopo di porlo in vendita, non fosse altro perché, diversamente, non avrebbe avuto alcuna ragione la disposizione impartita ai propri dipendenti di procedere alla cancellazione della data di scadenza dei prodotti in discorso – appaiono per la Corte, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, “*atti idonei diretti in modo non equivoco alla commissione del reato in questione*”, atteso che ci si trova di fronte ad un’ipotesi tipica di tentativo incompiuto in cui cioè sono stati posti in essere da parte dell’agente atti preparatori per la realizzazione del reato, **valorizzabili nella loro rilevanza penale in ragione della indubbia univoca loro direzione verso la realizzazione della condotta tipica**, mancata quest’ultima per fatto del tutto indipendente dalla volontà dell’agente (in tal senso, [Cass. n. 9276/2011, n. 41758/2010 e n. 28/2000](#)).

Alla luce di tali presupposti, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2.0 CON LUIGI FERRAJOLI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Dividendi in uscita pagati a società UE

di Dottryna



Il regime di tassazione dei dividendi in capo al socio beneficiario cambia a seconda del tipo di partecipazione nonché delle caratteristiche soggettive del percipiente.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “*Fiscalità internazionale*”, una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo analizza nello specifico l'imposizione dei dividendi in uscita destinati a società residenti in altro paese UE.

Il trattamento fiscale dei dividendi previsto dalla [**Direttiva n. 90/435/CE**](#) (c.d. Direttiva madre-figlia), corrisposti da società fiscalmente residenti a società o enti con una partecipazione diretta non inferiore al 20%, residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, è disciplinato dall'[**articolo 27-bis del D.P.R. 600/1973**](#). In base a tale disposizione, se ricorrono alcune specifiche condizioni, nella distribuzione di dividendi è possibile **azzerare la ritenuta alla fonte a titolo di imposta**.

Invero la normativa prevede **due modalità** per evitare l'applicazione della ritenuta alla fonte sui dividendi erogati nei confronti di società estere:

- **regime del rimborso** ([**articolo 27-bis, comma 1, del D.P.R. 600/1973**](#)): in questo caso il soggetto residente in Italia, alle condizioni previste per l'applicazione della direttiva madre-figlia, deve operare la ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura indicata nell'[**articolo 27, comma 3-ter, del D.P.R. 600/1973**](#) (1,20%). Successivamente, il soggetto non residente che ha percepito i dividendi, potrà richiedere il rimborso della ritenuta subita;
- **regime dell'esenzione** ([**articolo 27-bis, comma 3, del D.P.R. 600/1973**](#)): in tale circostanza il soggetto residente, al verificarsi delle condizioni previste per l'applicazione della Direttiva madre-figlia, su richiesta del soggetto non residente non opera la ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura indicata nell'[**articolo 27, comma 3-ter, del D.P.R. 600/1973**](#).

In particolare, l'[articolo 27-bis, comma 3, del D.P.R. 600/1973](#) dispone l'**esenzione dell'applicazione della ritenuta alla fonte sui dividendi corrisposti** a società o enti economici che:

- a) **rivestono** una delle forme giuridiche previste nell'[allegato A della Direttiva n. 435/90/CEE](#);
- b) **risiedono** ai fini fiscali in uno **Stato membro della UE**, senza essere considerate, ai sensi della convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, **residenti al di fuori dell'Unione europea**;
- c) **risultano** assoggettati nello Stato di residenza ad una delle imposte indicate nell'[allegato B della stessa Direttiva CEE](#), senza **fruire di regimi di opzione o di esonero**;
- d) **posseggono la partecipazione** (nella misura non inferiore al 20% al capitale della società che distribuisce gli utili), **ininterrottamente da almeno un anno**.

Per beneficiare di tale regime è necessario che la **società comunitaria (madre)** presenti alla **società residente (figlia)**, entro la data **di pagamento dei dividendi**, una **specifica richiesta** di non applicazione della ritenuta, con la **seguente documentazione**:

- **certificato** attestante i requisiti di cui alle lettere sub a), b) e c), rilasciato dall'Autorità fiscale dello Stato estero;
- una **dichiarazione** rilasciata dalla stessa società madre che attesti la sussistenza del requisito previsto dal sopra indicato punto d).

Qualora non si renda applicabile l'esenzione dalla ritenuta alla fonte:

- **in ambito extra-UE**, ai sensi dell'[articolo 27, comma 3, del D.P.R. 600/1973](#), la ritenuta è **operata a titolo di imposta** e con l'aliquota del **26%** sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato (misura così stabilita dall'[articolo 3, comma 1, del D.L. 66/2014](#));
- **in ambito UE**, ai sensi dell'[articolo 27, comma 3-ter del D.P.R. 600/1973](#), la ritenuta è **operata a titolo di imposta** e con l'aliquota dell'**1,20%** sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'[articolo 168-bis Tuir](#) (Paesi **non qualificabili** come paradisi fiscali).

Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)